

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

Al Signor Presidente della
Prima Commissione consiliare

e, p.c. Al Signor Segretario generale
del Consiglio regionale

Al Dirigente del Servizio
Attività e rapporti istituzionali

Al Dirigente del Servizio
Affari giuridici e legislativi

Al Dirigente della Ufficio
Attività istituzionali



XI LEGISLATURA

Oggetto: Parere su PDL N. 215 *Disposizioni in materia di servizio volontariato di vigilanza ecologica*. Presentato dal Consigliere regionale Cristina Guarda.

In data 2 ottobre 2023, il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in modalità videoconferenza, esaminato il progetto di legge, all'unanimità ha espresso parere favorevole sul progetto di legge n. 215 *Disposizioni in materia di servizio volontariato di vigilanza ecologica*. Presentato dal Consigliere regionale Cristina Guarda.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Presenti 13

Favorevoli 13

Hanno votato a favore: **Benedos Claudia** (*Sindaco di Maser*), **Nicola Castellaz** (*Sindaco Comune di Pedavena*), **Sondra Coizzi** (*Sindaco Comune di Occhiobello*), **Graziano Azzalin** (*Delegato Presidente Ferrarese Provincia di Rovigo*), **Vincenzo Gottardo** (*Delegato Presidente Giordani Provincia di Padova*), **Andrea Girardi** (*Sindaco Comune di Minerbe*), **Stefano Lain** (*Sindaco Comune di Grisignano di Zocco*), **Filippo Lazzarin** (*Sindaco Comune di Arzergrande*), **Alessio Albertini** (*Delegato Presidente Pasini Provincia di Verona*), **Lucia Pizzo** (*Sindaco Comune Piove di Sacco*), **Leonardo Raito** (*Sindaco Comune di Polesella*), **Dario Scopel** (*rappresentante dell'ANPCI*), **Eddi Tosi** (*Sindaco Comune di Vigasio*).

Si segnala che nel corso della seduta sono stati dibattuti ulteriori questioni e aspetti che l'Assemblea del CAL, all'unanimità, ha considerato opportuno evidenziare per una loro valutazione ai competenti organi consiliari ossia:

1. L'art. 4 -Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica -al comma 4 individua i soggetti istituzionali cui è affidata l'organizzazione delle guardie ecologiche dando una gradualità ad essi. Al secondo posto (lett. b) sono individuati unioni montane e ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Venezia (non quindi al capoluogo di essa proprio per la peculiarità degli enti metropolitani), per poi considerare le province per il rimanente territorio.

Tuttavia, tale gradualità potrebbe comportare un'eccessiva frammentarietà territoriale nell'organizzazione ma con ricadute per l'operatività stessa di siffatte guardie che potranno svolgere le funzioni attribuite, di cui al successivo art. 10 in aree delimitate. Sarebbe preferibile che la proposta normativa affidi tale organizzazione primariamente agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza- come proposto alla lett. a del comma 4 - alla Città metropolitana di Venezia ed alle province nel rimanente territorio.

2. Riguardo alla modalità di incarico da conferire alla guardia ecologica volontaria, disciplinate all'art. 10 del PDL. dopo aver richiamato la normativa derivante dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sarebbe il caso specificare la normativa di riferimento circa la funzione di polizia amministrativa. Si suggerisce, pertanto di aggiungere all'art. 10, dopo il comma 2-

La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Stefano Lain (*)

Ufficio Assistenza Segreteria generale e Consiglio delle Autonomie Locali

Dirigente: dott.ssa Nicoletta Martorana

Referente: dott.ssa Lucia Tronchin

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

